

Gazzetta ufficiale

L 176

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno

5 luglio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/392/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie** 1

Accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 647/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, che rettifica la versione in lingua slovena del regolamento (UE) n. 258/2010 che impone condizioni speciali per le importazioni di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE⁽¹⁾** 17

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio⁽¹⁾** 18

Regolamento di esecuzione (UE) n. 649/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 20

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 22

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato** 24

DECISIONI

2011/393/UE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2011, concernente la misura C 18/10 (ex NN 20/10) posta in essere dalla Repubblica francese a favore dei fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica (garanzia «Aero 2008») [notificata con il numero C(2011) 1378] ⁽¹⁾** 37

2011/394/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° luglio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 4594] ⁽¹⁾** 45

2011/395/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° luglio 2011, che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2011) 4642] ⁽¹⁾** 50

2011/396/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 luglio 2011, che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2011) 4595] ⁽¹⁾** 51

2011/397/UE:

★ **Decisione della Banca centrale europea, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (BCE/2011/8)** 52



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

(2011/392/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell'articolo 207 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (in prosieguo «l'accordo»).

(4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 13 dicembre 2010.

(5) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie**

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione»,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO, in prosieguo «il Marocco»,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I**OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE***Articolo 1***Obiettivo**

L'obiettivo del presente accordo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

*Articolo 2***Applicazione dell'accordo**

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano ad ogni controversia concernente la presunta violazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell'articolo 24) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo «l'accordo di associazione») ⁽¹⁾, o dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Le procedure del presente accordo si applicano se, 60 giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell'articolo 86 dell'accordo di associazione, detto Consiglio non è riuscito a risolvere la controversia.

2. L'articolo 86 dell'accordo di associazione si applica a controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

3. Ai fini del paragrafo 1 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.

⁽¹⁾ Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

CAPO II**CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE***Articolo 3***Consultazioni**

1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata. Durante tali consultazioni, le parti discutono inoltre dell'impatto che la presunta violazione avrebbe sui loro scambi commerciali.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al sottocomitato «industria, commercio e servizi», l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 che ritiene violate.

3. Le consultazioni si svolgono entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data.

5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5.

*Articolo 4***Mediazione**

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 19, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La designazione è effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro 30 giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti nei 15 giorni precedenti la riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro 45 giorni dalla sua designazione.

3. Il parere del mediatore può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall'articolo 2. Il parere del mediatore non è vincolante.

4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5. I procedimenti relativi alla mediazione, in particolare il parere del Mediatore e tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

6. Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

7. La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

CAPO III

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura di arbitrato*Articolo 5***Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 3 oppure alla mediazione di cui all'articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i 18 mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.

*Articolo 6***Costituzione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4. Il presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente seleziona gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

6. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

Articolo 7

Relazione interinale del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.

Articolo 8

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 150 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro 75 giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un altro procedimento sullo stesso problema.

SEZIONE II

Esecuzione

Articolo 9

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

Articolo 10

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l'esecuzione, qualora risulti impossibile un'esecuzione immediata.

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

Articolo 11

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. Qualora le parti non concordino sull'esistenza delle misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.

2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione a norma dell'articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'articolo 2 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione dopo 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se la parte convenuta ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e all'organismo istituzionale responsabile delle questioni commerciali entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 13

Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 14

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente accordo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 15

Regolamento interno

1. Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III del presente accordo sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente accordo.

2. In conformità del regolamento interno le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per il procedimento. In particolare, se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nelle parti sono autorizzate a presentare comunicazioni per iscritto al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali comunicazioni si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

Articolo 17

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.

2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti degli accordi di cui all'articolo 2 e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Elenchi degli arbitri

1. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente accordo.

3. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno 15 persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dagli accordi di cui all'articolo 2. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «industria, commercio e servizi» possono avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

Articolo 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo di cui all'accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure ivi previste, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

2. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo come definito all'articolo 2, si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente accordo.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo come definito all'articolo 2, che equivale in sostanza a un obbligo ai sensi dell'OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

4. Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, si utilizza esclusivamente la sede prescelta conformemente alle disposizioni di cui sopra, sempreché non si sia dichiarata incompetente.

5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 21

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente accordo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

2. I termini menzionati nel presente accordo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente accordo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili ai procedimenti, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

Articolo 22

Riesame e modifica dell'accordo

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e dei suoi allegati il Consiglio di associazione può in ogni momento esaminare l'applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.

2. A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d'appello comune per più accordi euromediterranei.

3. Il Consiglio di associazione può modificare il presente accordo e i suoi allegati.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia, addì tredici dicembre duemiladieci nelle lingue bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الإتحاد الأوروبي

За Кралство Мароко
 Por el Reino de Marruecos
 Za Marocké království
 For Kongeriget Marokko
 Für das Königreich Marokko
 Maroko Kuningriigi nimel
 Για το Βασίλειο του Μαρόκου
 For the Kingdom of Morocco
 Pour le Royaume du Maroc
 Per il Regno del Marocco
 Marokas Karalistes vārdā –
 Maroko Karalystės vardu
 A Marokkói Királyság részéről
 Għar-Renju tal-Marokk
 Voor het Koninkrijk Marokko
 W imieniu Królestwa Maroka
 Pelo Reino de Marrocos
 Pentru Regatul Maroc
 Za Marocké kráľovstvo
 Za Kraljevino Maroko
 Marokon kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Marocko

عن المملكة المغربية

ALLEGATI

ALLEGATO I: **REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO**

ALLEGATO II: **CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI**

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO**Disposizioni generali**

1. Ai fini dell'accordo e del presente regolamento interno si applicano le seguenti definizioni:

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5 del presente accordo;

«parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente accordo;

«collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 6 del presente accordo;

«rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte;

«giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto.

2. Salvo diverso accordo, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. L'Unione europea sostiene tuttavia le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l'arbitrato, eccettuati l'onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi.

Notifiche

3. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio inviato mediante posta elettronica e fax si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.
4. Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte così come una copia cartacea dei documenti all'altra parte e a ciascuno degli arbitri.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero degli Affari esteri del Marocco e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale o un giorno di riposo del Marocco o dell'Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l'elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l'anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta. Inoltre, per il conteggio di tutti i termini fissati nel presente accordo in termini di giorni lavorativi, si prendono in considerazione solo i giorni lavorativi comuni a entrambe le parti.
8. A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «industria, commercio e servizi» a norma del presente accordo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo di associazione.

Avvio del procedimento arbitrale

9. a) Se a norma dell'articolo 6 del presente accordo o delle disposizioni 19, 20 o 49 del presente regolamento interno, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al momento del sorteggio devono essere presenti i rappresentanti di entrambe le parti.
- b) Salvo diverso accordo, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

10. a) A meno che le parti non convengano diversamente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla risoluzione delle controversie la misura oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla risoluzione delle controversie e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 8 dell'accordo sulla risoluzione delle controversie.»

- b) Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro cinque giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

11. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
13. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.
14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
15. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente accordo non vengono modificati.

Sostituzione

18. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.
19. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte deve informare l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 18, 19 e 20.

Audizioni

22. Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.
23. A meno che le parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Marocco e a Rabat se la parte attrice è l'Unione.
24. Il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo non vengono organizzate audizioni supplementari.

25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare a un'audizione:

- a) i rappresentanti delle parti;
- b) i consulenti delle parti;
- c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
- d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27. Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

28. Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l'audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.

29. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Confutazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

30. In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

31. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti.
32. Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
34. Una parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

35. Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

Contatti unilaterali

36. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.
37. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

38. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.
39. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno.
40. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo.

Casi urgenti

41. Nei casi urgenti di cui al presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42. Durante le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 9, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
43. Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte.
44. La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
45. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
46. Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni.

Calcolo dei termini

47. Qualora, in applicazione della disposizione 7 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

48. Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
49. Qualora per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all'articolo 6 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.
-

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI**Definizioni**

1. Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «membro» o «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 6 del presente accordo;
 - b) «Mediatore»: la persona che conduce una mediazione in conformità dell'articolo 4 del presente accordo;
 - c) «candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 19 del presente accordo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 6 del presente accordo;
 - d) «assistente»: una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma del presente accordo;
 - f) «personale»: rispetto a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità nei confronti della procedura

2. I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «industria, commercio e servizi» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «industria, commercio e servizi» affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri dei membri

6. In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.
8. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui alle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità dei membri

10. Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
12. Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex membri

15. Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Trattamento riservato

16. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.
18. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di membro.

Spese

19. Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 647/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2011

che rettifica la versione in lingua slovena del regolamento (UE) n. 258/2010 che impone condizioni speciali per le importazioni di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2010 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2010 che impone condizioni speciali per le importazioni di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE ⁽²⁾. Nella versione in lingua slovena di quel regolamento l'espressione «operatori del settore alimentare e dei mangimi» è stata tradotta in modo

erroneo ed è quindi necessaria una rettifica di quella versione linguistica. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

- (2) Il regolamento (UE) n. 258/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento di rettifica riguarda la sola versione in lingua slovena.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 80 del 26.3.2010, pag. 28.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 648/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/75/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 ⁽²⁾ della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale stabilisce le norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita, purché risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento o soddisfino altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.
- (3) L'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che, come disposizione transitoria e in deroga alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento, gli Stati membri di destinazione possono disporre, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene

conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui sono introdotti gli animali, che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento siano soggetti a condizioni supplementari. Tali condizioni specificano che gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni, essere stati confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori ed essere stati sottoposti a determinati test indicati nell'allegato III di detto regolamento.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1266/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 1142/2010 ⁽³⁾, ha prolungato di altri sei mesi il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 fino al 30 giugno 2011. Al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 1142/2010 si prevedeva che nuove regole sui criteri applicabili agli «stabilimenti a prova di vettore» sarebbero state fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 e che di conseguenza tali disposizioni transitorie non sarebbero state più necessarie. Tuttavia, le modifiche programmate per l'allegato III di tale regolamento non sono ancora state effettuate.
- (5) Di conseguenza è necessario prolungare il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007 per un altro anno in attesa dell'adozione delle modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo agli stabilimenti a prova di vettore.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «30 giugno 2011» è sostituita dalla data «30 giugno 2012».

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.⁽³⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 20.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 649/2011 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	49,0
	AR	26,0
	EC	26,0
	MK	31,8
	TR	53,0
	US	26,0
	ZZ	35,3
0707 00 05	TR	95,0
	ZZ	95,0
0709 90 70	EC	28,8
	TR	112,4
	ZZ	70,6
0805 50 10	AR	62,6
	BR	42,9
	CL	88,7
	TR	68,0
	UY	56,9
	ZA	71,8
	ZZ	65,2
0808 10 80	AR	123,5
	BR	80,4
	CL	88,6
	CN	91,2
	NZ	112,3
	US	132,1
	UY	61,9
	ZA	78,7
	ZZ	96,1
0808 20 50	AR	79,1
	AU	65,1
	CL	113,0
	CN	53,5
	NZ	161,1
	ZA	88,4
0809 10 00	AR	89,7
	TR	276,6
	XS	152,4
	ZZ	172,9
0809 20 95	TR	295,1
	ZZ	295,1
0809 30	TR	179,1
	XS	55,8
	ZZ	117,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 650/2011 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 2.7.2011, pag. 8.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 luglio 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	50,36	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	50,36	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	50,36	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	50,36	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	53,10	1,54
1701 99 10 ⁽²⁾	53,10	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	53,10	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,53	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

(codificazione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive del Consiglio 92/79/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽¹⁾, 92/80/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽²⁾, e 95/59/CE, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽³⁾, hanno subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di dette direttive incorporandole in un unico atto.

(2) La normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). È opportuno tener conto della situazione esistente per ciascuno dei vari tipi di tabacchi lavorati.

(3) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.

(4) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

(5) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

(6) È opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

(7) Occorre precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo.

(8) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Germania e l'Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della definizione di sigarette e sigari fino al 1° gennaio 2015.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

- (9) L'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.
- (10) Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.
- (11) La struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa ad valorem, è opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale.
- (12) Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.
- (13) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati.
- (14) Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale.
- (15) Riguardo ai prezzi e ai livelli di accisa in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Un certo livello di convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.
- (16) Tale convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.
- (17) Riguardo a prodotti diversi dalle sigarette, è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati. La fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per chilogrammo o per numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.
- (18) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo ad valorem nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
- (19) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.
- (20) È opportuno accordare al Portogallo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
- (21) Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.
- (22) Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato fornire una deroga fino al 31 dicembre 2015 che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.
- (23) La maggioranza degli Stati membri pratica esenzioni o effettua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso ed è necessario stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari.

- (24) È opportuno fornire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti.
- (25) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

- c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

- a) le sigarette;
- b) i sigari e i sigaretti;
- c) il tabacco da fumo:
- i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette;
- ii) gli altri tabacchi da fumo.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono:

- a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
- b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

- a) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2. In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall'Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

- a) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;
- b) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- c) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
- d) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

3. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono:

- a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
- b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2. Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 6

Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

CAPO 3

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 7

1. Le sigarette prodotte nell'Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un'accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2. L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'articolo 8, siano rigidamente rispettate.

Articolo 8

1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

- a) l'accisa specifica;
- b) l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4. Dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

- a) l'accisa specifica;
- b) l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.

Articolo 9

1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.

2. Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:

- a) un'accisa specifica per unità di prodotto;
- b) un'accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 10

1. L'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

2. Dal 1° gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

3. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

Articolo 11

1. Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'articolo 10, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2. Se in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'articolo 10.

Tuttavia, lo Stato membro aumenta l'accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.

Articolo 12

1. Il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 10 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

- a) fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;
- b) dal 1° gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;
- c) dal 1° gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE*Articolo 13*

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell'Unione e importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 14:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- c) altri tabacchi da fumo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

- a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 15, oppure
- b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure
- c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

2. L'accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
- b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;
- c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2013 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2015 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2018 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2020 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.

a) per sigari e sigaretti:

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

i) fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

ii) dal 1° gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

iii) dal 1° gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c) per altri tabacchi da fumo:

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

CAPO 5

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO, RACCOLTA DI ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 15

1. I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatarî nell'Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell'Unione.

2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell'Unione.

Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

Articolo 16

1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell'accisa. Nel corso della tappa precedente, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2. Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell'Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 17

Possono essere esentati dall'accisa od ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

- a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;
- d) riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. La Commissione pubblica una volta all'anno il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio del successivo anno civile.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 19

1. Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁾, un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel

diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 22

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate con l'elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 21)

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio
(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio
(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio
(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio
(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 95/59/CE del Consiglio
(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 3

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 21)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
92/79/CEE	31 dicembre 1992	—
92/80/CEE	31 dicembre 1992	—
95/59/CE	—	—
1999/81/CE	1° gennaio 1999	1° gennaio 1999
2002/10/CE	1° luglio 2002 ⁽¹⁾	—
2003/117/CE	1° gennaio 2004	—
2010/12/UE	31 dicembre 2010	1° gennaio 2011

⁽¹⁾ In deroga alla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/10/CE:

- a) la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1° gennaio 2008;
- b) il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1° gennaio 2008.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	—	Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1
—	—	Articolo 1, paragrafo 3	—
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale	—
—	—	Articolo 2, paragrafo 2	—
—	—	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
—	—	Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
—	—	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1
—	—	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	—
—	—	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
—	—	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
—	—	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
—	—	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 3
—	—	Articolo 5, frase introduttiva	Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva
—	—	Articolo 5, punto 1	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
—	—	Articolo 5, punto 2	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
—	—	Articolo 6, primo comma	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
—	—	Articolo 6, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6
—	—	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
—	—	Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
—	—	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	—	Articolo 16, paragrafi da 1 a 5	Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
—	—	Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 1	—	—	Articolo 9
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	—	—	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 2, paragrafo 4	—	—	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 2 bis	—	—	Articolo 11
Articolo 3, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 3, paragrafo 2	—	—	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 3, paragrafo 4	—	—	Articolo 12, paragrafo 2
—	Articolo 1	—	Articolo 13
—	Articolo 2	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma	—	Articolo 14, paragrafo 1
—	Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva	—	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva
—	Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)	—	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
—	Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, ottavo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, nono comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, decimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, undicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, dodicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, quinto comma

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	Articolo 3, paragrafo 1, tredicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, quattordicesimo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 2	—	Articolo 14, paragrafo 3
—	Articolo 3, paragrafo 3	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 4	—	Articolo 14, paragrafo 4
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 2, prima frase	Articolo 15, paragrafo 2, primo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
—	—	Articolo 10	Articolo 16
—	—	Articolo 11	Articolo 17
—	—	Articolo 12	—
—	—	Articolo 13	—
—	—	Articolo 14	—
—	—	Articolo 15	—
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 5, paragrafo 1	—	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 2	—	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 4	—	Articolo 19
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	—	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 18	Articolo 20
—	—	Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 21, primo comma
—	—	Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 21, secondo comma
—	—	Articolo 20	Articolo 22
Articolo 6	Articolo 7	Articolo 21	Articolo 23
—	—	Allegato I	—
—	—	Allegato II	—
—	—	—	Allegato I
—	—	—	Allegato II

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2011

concernente la misura C 18/10 (ex NN 20/10) posta in essere dalla Repubblica francese a favore dei fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica (garanzia «Aero 2008»)

[notificata con il numero C(2011) 1378]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/393/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha avviato il procedimento d'ufficio riguardante la garanzia sul rischio di cambio accordata da COFACE ai fornitori del settore aeronautico (di seguito: misura o garanzia «Aero 2008») (CP 294/08).
- (2) Il 4 novembre 2008, il 15 maggio 2009 e il 30 settembre 2009 sono state trasmesse richieste d'informazioni alla Repubblica francese, che ha risposto, rispettivamente, l'8 dicembre 2008, il 18 giugno 2009 e il 30 ottobre 2009. Tutte le risposte sono state protocollate in tali date.
- (3) Il 17 dicembre 2009 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità della Repubblica francese. In seguito a tale riunione, la Repubblica francese ha inviato informazioni supplementari in data 22 febbraio 2010.
- (4) Con lettera del 20 luglio 2010, la Commissione ha informato la Repubblica francese della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in merito alla suddetta misura.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(6) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito da parte degli interessati.

(7) Il 20 settembre 2010 la Repubblica francese ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.

(8) Con lettera del 15 novembre 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica francese. Quest'ultima ha risposto con lettera in data 15 dicembre 2010, protocollata il giorno stesso dai servizi della Commissione.

(9) La Repubblica francese ha trasmesso informazioni supplementari con lettera in data 31 gennaio 2011, protocollata il giorno stesso dai servizi della Commissione.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

II.1. Base giuridica

(10) Secondo quanto dichiarato dalle autorità della Repubblica francese la base giuridica della misura è rappresentata dagli articoli L 432-1, L 432-2, R 442-1 e R442-8-4 del codice delle assicurazioni.

II.2. Beneficiari

(11) I potenziali beneficiari della misura sono i fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica di grado 2 o inferiore ⁽³⁾.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ La misura, pertanto, non riguarda i «Tier 1» e i «super Tier 1», vale a dire i soggetti che condividono i rischi con i costruttori di aeromobili.

⁽¹⁾ GU C 268 del 2.10.2010, pag. 4.

- (12) Non vi sono limiti quanto alle dimensioni dei beneficiari. Non sono ammissibili i fornitori in cui un costruttore di aeromobili detenga una quota di partecipazione superiore al 25 %.
- (13) Non hanno accesso alla misura le imprese in difficoltà.
- (14) Possono beneficiare della misura i fornitori di attrezzature operanti in Francia, inclusi quelli che hanno uno stabilimento proprio, ovvero la sede in detto paese e che riforniscono costruttori di aeromobili stabiliti al di fuori del territorio francese. Ne sono invece esclusi i fornitori di attrezzature che non dispongono di uno stabilimento nel territorio francese e che riforniscono un costruttore di aeromobili stabilito in un paese diverso dalla Francia.
- (15) Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, le imprese beneficiarie della misura sono, ad oggi, AD Industrie, Aerofonctions, Axon Cable ed Exameca. Si tratta di fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica stabiliti in Francia, ai quali COFACE ha concesso una garanzia sul rischio di cambio alla fine del 2008.

II.3. Contesto economico

- (16) Secondo la Francia, i costruttori di aeromobili chiedono sempre più spesso ai loro fornitori di presentare le rispettive offerte in dollari USA (di seguito: «dollaro/i» o «USD»). In caso di debolezza del dollaro, un contratto di fornitura a medio/lungo termine espresso in tale valuta crea problemi ai fornitori — francesi e di altre nazionalità — la cui base di costi è principalmente nell'area dell'euro.
- (17) La Francia ha spiegato che per alcune imprese del settore aeronautico è difficile riuscire a sottoscrivere assicurazioni contro i rischi legati alle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD commisurate alle loro esigenze. Sebbene si faccia correntemente uso dei prodotti di copertura dei rischi di cambio nei mercati finanziari, le caratteristiche peculiari delle garanzie proposte non sempre risultano adeguate alle esigenze specifiche di alcune imprese. In particolare, secondo le autorità francesi le banche propongono solitamente di coprire le fluttuazioni EUR-USD per una durata massima di due anni.
- (20) Il volume totale da finanziare è limitato al rischio di cambio per forniture di importo massimo pari a 500 milioni di EUR. A oggi, gli importi effettivamente coperti rappresentano solo una piccola parte (circa 10 milioni di EUR) dell'importo massimo. Le imprese interessate possono chiedere di beneficiare della garanzia fino al 15 dicembre 2012.
- (21) Un fornitore dell'industria aeronautica interessato ad «Aero 2008» deve chiedere una copertura assicurativa contro i rischi di cambio e dimostrare che essa riguarderà forniture da fatturare in dollari. Riceve quindi da COFACE un'offerta in cui sono precisati un fatturato, espresso in dollari, e un tasso di cambio «garantito» rispetto al dollaro — due parametri che vengono definiti dal comitato responsabile delle garanzie («Commission des garanties») sulla base della domanda inizialmente presentata dal fornitore. Gli importi coperti si limitano a una parte di tutti i contratti in dollari sottoscritti dall'assicurato. L'offerta riguarda un periodo massimo di 5 anni. Il fornitore può accettare o rifiutare la proposta di COFACE. Dopo il rilascio dell'autorizzazione che formalizza la copertura della garanzia da parte di COFACE, l'importo del fatturato garantito non può essere modificato.
- (22) In caso di dollaro debole rispetto al corso di cambio garantito, le imprese che hanno sottoscritto la garanzia riceveranno da COFACE un rimborso del 100 % delle perdite subite dovute al cambio. In caso di dollaro forte, esse dovranno invece restituire a COFACE una parte del guadagno realizzato. L'assicurato può scegliere se beneficiare del 25 % o del 50 % del rialzo del dollaro constatato al momento della revisione del corso di cambio. L'importo che l'impresa dovrà versare a COFACE viene in seguito calcolato utilizzando il corso di cambio rivisto. Esistono due diversi metodi per calcolare l'entità della partecipazione al profitto:

— metodo 1: il corso rivisto è uguale al cambio garantito iniziale meno la differenza tra quest'ultimo e il tasso di cambio del giorno dell'esercizio [quale risulta dal tasso di cambio di riferimento giornaliero («fixing») della BCE] a concorrenza della percentuale di partecipazione al profitto garantita,

— metodo 2: stesse modalità del metodo 1, salvo il fatto che la partecipazione al profitto (vale a dire la differenza tra il cambio garantito iniziale e il tasso di cambio del giorno dell'esercizio) è limitata a un massimo di 15 centesimi.

II.4. Descrizione della misura

- (18) La garanzia «Aero 2008» consiste in un meccanismo di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di cambio EUR-USD. I fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica che concludono contratti di fornitura espressi in dollari guadagnano se il dollaro è forte, ma subiscono perdite in caso di dollaro debole. La garanzia in oggetto permette loro di tutelarsi contro le perdite che subirebbero in caso di dollaro debole e, nel contempo, di beneficiare di un certo margine di guadagno in caso di dollaro forte.
- (19) La misura è gestita da COFACE, una delle compagnie francesi leader nel settore dell'assicurazione crediti all'esportazione, appartenente al gruppo Naxitis dal 2002. Naxitis è una filiale del gruppo BPCE, nata dalla fusione, nel 2009, tra Banque Populaire e Caisse d'Épargne.
- (23) Per una fluttuazione equivalente, i fornitori che hanno beneficiato della garanzia di cambio pagheranno meno di quanto riceveranno in caso di dollaro debole. Il fatto di trattenere una parte del guadagno realizzato dà quindi ai fornitori la possibilità di trarre vantaggio, in una certa misura, da un dollaro forte. Inversamente, la cessione di una parte del profitto ottenuto in caso di dollaro forte permette di ridurre il costo del premio necessario per la copertura in caso di dollaro debole.

- (24) I premi che i fornitori devono pagare per beneficiare della garanzia «Aero 2008» sono stabiliti e fatturati al momento della sottoscrizione. Gli assicurati possono optare per un pagamento immediato o rateizzato. I fornitori che scelgono questa seconda opzione devono pagare il 25 % del valore del premio al momento della conclusione del contratto e il saldo relativo a ogni anno coperto il 31 gennaio dell'anno in questione. In tal caso, per coprire il rischio di credito sul pagamento del premio, viene fatturato un interesse equivalente al tasso EURIBOR a 12 mesi, maggiorato di 60 bps⁽⁴⁾. Delle quattro imprese che hanno sottoscritto la garanzia, due hanno optato per la rateizzazione: AD Industrie ed Exameca.
- (25) I fornitori devono esibire, a titolo di prova, le fatture attestanti gli importi pagati in USD.
- (26) Secondo le autorità francesi tutte le transazioni di COFACE nel quadro di «Aero 2008» sono effettuate per conto dello Stato. Per tali transazioni, COFACE utilizza un conto bancario speciale dello Stato francese. Sebbene il titolare del conto sia lo Stato francese, COFACE vi accede per effettuare transazioni finanziarie quali l'acquisto di opzioni. I premi versati dai beneficiari sono trasferiti direttamente su questo conto. Ciò significa che COFACE in quanto tale non è esposta ad alcun rischio, giacché essa gestisce la misura per conto dello Stato. È lo Stato francese ad assumersi eventualmente il rischio finanziario della misura.
- (27) I premi chiesti da COFACE sono calcolati caso per caso. Secondo la Francia, essi corrispondono ai premi di mercato per gli strumenti di copertura del rischio di cambio sottostanti. Gli strumenti finanziari acquistati da COFACE a nome e per conto dello Stato coprono integralmente il suo rischio di cambio per l'intera durata della garanzia nel momento in cui quest'ultima è offerta al fornitore.
- (28) In caso di dollaro forte, il fornitore deve restituire a COFACE l'importo riferibile alla differenza tra il tasso garantito e il cambio di riferimento del giorno della scadenza. In caso di insolvenza del fornitore, COFACE sarà tenuta a onorare, per conto dello Stato, il suo impegno contrattuale di coprire la garanzia. Il terzo che avrà acquistato la promessa di pagamento in caso di dollaro forte riceverà una somma prelevata dal conto bancario dello Stato francese, il quale però rischia di non essere rimborsato — per intero o parzialmente — dal fornitore insolvente.
- (29) Nel caso in cui il fornitore rateizzi una parte del pagamento del premio, lo Stato francese rischia ugualmente di subire perdite se l'importo rimanente del premio dovuto non è saldato nel corso dell'anno coperto.
- (30) La misura in oggetto è stata avviata nell'autunno del 2008. Undici imprese hanno chiesto a COFACE un'offerta formale, che è stata accettata da quattro di loro, due delle quali hanno successivamente ridotto l'importo chiesto in partenza. Tutte le offerte sono state accettate nei mesi di novembre e dicembre 2008. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi nessuna offerta è stata accettata nel 2009 o nel 2010.
- (31) Delle quattro garanzie concesse, due scadranno alla fine del 2013 (durata quinquennale), mentre le altre due sono scadute, rispettivamente, nel 2010 (durata biennale) e nel 2009 (durata annuale). Le garanzie con scadenza nel 2013 riguardano serie di consegne annuali. Il totale delle consegne potenzialmente interessate si aggira sui 19 milioni di USD. Poiché alcuni fornitori hanno scelto di coprire solo una parte delle loro consegne, le garanzie riguardano circa 12 milioni di USD. Tre dei quattro fornitori hanno ottenuto una copertura per consegne inferiori a 2,8 milioni di USD ciascuna. Axon Cable trattiene una quota del 25 % del guadagno realizzato in caso di dollaro forte, contro il 50 % degli altri fornitori.
- (32) Nella tabella seguente, fornita dalla Francia in occasione della riunione svoltasi nel dicembre del 2009, figurano sinteticamente le garanzie accordate ogni anno a ciascun fornitore interessato e il tasso di cambio annuale garantito. AD Industrie e Axon Cable non hanno accettato l'importo totale offerto da COFACE.

	AD Industrie	Aerofonctions	Axon Cable	Exameca
2009	—	0,264 milioni USD/ [...] (*)	0,256 milioni USD/ [...]	—
2010	2 milioni USD/[...]	—	0,384 milioni USD/ [...]	2,712 milioni USD/[...]
2011	2 milioni USD/[...]	—	0,205 milioni USD/ [...]	—
2012	2 milioni USD/[...]	—	0,511 milioni USD/ [...]	—
2013	2 milioni USD/[...]	—	0,511 milioni USD/ [...]	—
TOTALE	8 milioni USD	0,264 milioni USD	1,866 milioni USD	2,712 milioni USD

(⁴) Informazione fornita dalla Francia nelle osservazioni del 20 settembre 2010.

	AD Industrie	Aerofonctions	Axon Cable	Exameca
Importo massimo offerto da COFACE	12,7 milioni USD	0,264 milioni USD	3,74 milioni USD	2,712 milioni USD
Premi	2,54 %	2,48 %	1,35 %	2,55 %
Partecipazione al profitto	50 %	50 %	25 %	50 %

(*) Dati coperti da segreto commerciale

II.5. Sintesi dei dubbi che hanno condotto all'avvio del procedimento di indagine formale

- (33) La decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è motivata dalla presenza di un certo numero di dubbi circa l'assenza di un aiuto di Stato e l'eventuale compatibilità dell'aiuto esaminato con le norme relative agli aiuti di Stato.
- (34) In primo luogo, la Commissione nutreva dubbi sulla conformità ai prezzi di mercato dei premi versati dalle imprese beneficiarie. Più precisamente, secondo la Commissione le autorità francesi non avevano dimostrato che i premi erano pagati a copertura di quanto segue: i costi amministrativi di COFACE per la gestione della garanzia, il rischio di insolvenza del fornitore, il rischio di credito in caso di rateazione del premio e un margine di profitto. Non era pertanto possibile escludere la presenza di un vantaggio economico selettivo a favore dei fornitori che avevano sottoscritto la garanzia. Poiché la misura «Aero 2008» poteva dirsi imputabile alla Francia, non era possibile escludere che essa si configurasse come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (35) In secondo luogo, la Commissione dubitava che esistesse un'inefficienza del mercato per imprese di grandi, medie e/o piccole dimensioni relativamente agli strumenti di copertura dei rischi valutari in caso di eventuali fluttuazioni nel cambio EUR/USD nel breve periodo e a più lungo termine.
- (36) In terzo luogo, la Commissione dubitava che la misura avesse un effetto incentivante, poiché i fornitori potevano ottenere la copertura assicurativa contro i rischi di cambio anche se la loro domanda era successiva alla firma del contratto di fornitura.
- (37) In quarto luogo, la Commissione ha espresso dubbi sulla proporzionalità della misura, poiché essa non si limitava alle imprese che avevano comprovato difficoltà nell'ottenere dalle rispettive banche garanzie di copertura dei rischi di cambio.
- (38) In quinto luogo, la Commissione dubitava che l'eventuale impatto positivo dell'aiuto potesse compensarne l'impatto negativo, così da non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (39) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

- (40) La Francia ritiene che i premi fatturati nel quadro di «Aero 2008» corrispondano al valore di mercato dell'assicurazione contro i rischi di cambio accordata e che, di conseguenza, la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (41) Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per calcolare gli importi dei premi fatturati nel quadro di «Aero 2008».
- (42) La Francia ha fornito informazioni che consentono di stabilire l'esatto valore di mercato dei prodotti finanziari necessari all'attivazione della garanzia. Quest'ultima si compone di strumenti finanziari la cui combinazione riproduce il suo profilo di pagamento: acquisti a termine di EUR/USD, acquisti e vendite di opzioni sull'EUR/USD.
- (43) Il valore di mercato di questi strumenti finanziari è calcolato a partire dai dati del software Bloomberg, uno dei leader mondiali dell'informazione finanziaria. La Francia ha fornito estratti del software Bloomberg per tutti gli strumenti finanziari che costituiscono le garanzie accordate ai quattro fornitori che hanno sottoscritto la garanzia «Aero 2008».
- (44) I valori di mercato così definiti includono un margine di profitto per gli istituti finanziari presso i quali COFACE acquista detti strumenti. Secondo le informazioni fornite dalla Francia, i prodotti di copertura del rischio di cambio proposti dalle banche non includono di solito il pagamento di un premio, dal momento che il settore bancario ricava già un profitto dai tassi garantiti e dai prezzi delle opzioni. I margini in questione sono incorporati strutturalmente nel prezzo dei prodotti finanziari che costituiscono la garanzia proposta ai fornitori e sono quindi coperti dai premi fatturati da COFACE. Inoltre, al momento della definizione del cambio da parte di COFACE, il cambio a termine garantito è sempre fissato a un livello superiore a quelli a termine massimi di mercato dell'anno.

- (45) Nell'importo del premio è incluso un margine di 40 bps per coprire i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione della misura da parte di COFACE. Tale margine rappresenta tra il 17 % e il 32 % ⁽⁵⁾ del valore totale dei premi fatturati alle quattro imprese che hanno sottoscritto la garanzia «Aero 2008».
- (46) Le autorità francesi hanno inoltre fornito una spiegazione dettagliata di come viene considerato il rischio di insolvenza del fornitore nel quadro del calcolo dei premi richiesti. Come descritto al considerando 28, nell'ipotesi di un dollaro forte, l'insolvenza del fornitore può comportare una perdita finanziaria per lo Stato francese.
- (47) Il rischio di insolvenza del fornitore è determinato da COFACE sulla base dello «Score @rating», un sistema di classificazione delle imprese francesi inaugurato da COFACE nel 2002, che fa tesoro dell'esperienza ventennale di quest'ultima nel settore della valutazione delle imprese. Grazie a «Score @rating», COFACE ha ottenuto dalla Commission bancaire la qualifica di «External Credit Assessment Institution» (Agenzia esterna di valutazione del merito di credito — ECAI) per la sua attività di valutatore in Francia. Tale qualifica le è stata accordata conformemente alla regolamentazione Basilea II. La tabella seguente fornisce la corrispondenza tra diversi sistemi di rating riconosciuti ⁽⁶⁾:

ECAI		COFACE	Banque de France	Fitch	Moody's	S & P	Peso del rischio
Classificazione di Basilea	1	da 10 a 9	da 3++ a 3+	da AAA a AA-	da Aaa a Aa3	da AAA a AA-	20 %
	2	8	3	da A+ a A-	da A1 a A3	da A+ a A-	50 %
—	3	da 7 a 6	4+	da BBB+ a BBB-	da Baa1 a Baa3	da BBB+ a BBB-	100 %
Valutazione del rischio a lungo termine	4	da 5 a 4	da 4 a 5+	da BB+ a BB-	da Ba1 a Ba3	da BB+ a BB-	100 %
	5	3	da 5 a 6	da B+ a B-	da B1 a B3	da B+ a B-	150 %
	6	da 2 a 1	da 8 a 9	CCC+ e inferiori	Caa1 e inferiori	CCC+ e inferiori	150 %

- (48) Lo Score @rating è una valutazione del rischio basata sulla determinazione di diversi livelli della probabilità di insolvenza. Il rischio analizzato rappresenta l'inadempienza giuridica dell'impresa, ovvero il suo grado di insolvenza di gravità equivalente. A ogni classe di merito, misurata su una scala da 1 a 10, corrisponde un tasso di inadempienza medio, a un anno. La tabella seguente indica i tassi di insolvenza ad un anno corrispondenti alle diverse classi di merito dello Score @rating ⁽⁷⁾:

Score @rating	Rischio molto alto			Rischio mediamente alto		Rischio basso				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tasso di insolvenza a un anno	25 %	10 %	4 %	2 %	1,3 %	0,7 %	0,4 %	0,15 %	0,05 %	0 %

- (49) Per far fronte al rischio di insolvenza dell'assicurato in caso di dollaro forte, COFACE deve tutelarsi in misura corrispondente alla probabilità di insolvenza mediante appositi strumenti finanziari ⁽⁸⁾. Con il software Bloomberg è possibile calcolare il prezzo degli strumenti necessari alla copertura del rischio di credito alla data di valutazione di una garanzia. Il premio è quindi modificato in funzione del rischio di insolvenza determinato sulla base del sistema Score @rating, nonché del costo degli strumenti necessari per coprire tale rischio.

⁽⁵⁾ Questa variazione è motivata dal fatto che per i costi amministrativi il margine è fisso, mentre gli altri elementi costitutivi del costo del premio variano in funzione del rischio specifico dell'impresa e del costo degli strumenti di copertura necessari.

⁽⁶⁾ Fonte: sito Internet di COFACE: http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/FR_fr_FR/pages/home/wwd/i/_docs/Score@rating.pdf

⁽⁷⁾ Ibidem.

⁽⁸⁾ Si tratta di un acquisto di opzioni put EUR/USD di prezzo d'esercizio equivalente al tasso di cambio a termine garantito per (1 - % di partecipazione al profitto) l'importo di dollari garantito e di un acquisto di opzioni put EUR/USD di prezzo d'esercizio equivalente al tasso di cambio a termine garantito meno 15 centesimi relativi alla quota di partecipazione per l'importo di dollari garantito nel caso in cui sia stato fissato un massimale per detta quota.

- (50) Gli elementi descritti ai considerando da 40 a 49 rappresentano la base di calcolo dei premi applicati nel quadro della garanzia «Aero 2008». Le autorità francesi hanno fornito la composizione dettagliata dei premi fatturati ai quattro fornitori che hanno sottoscritto la garanzia. Tale composizione figura nella tabella seguente:

	Axon Cable	Exameca	Ad Industrie	Aerofonction
Data della valutazione	5.12.2008	11.12.2008	14.11.2008	21.10.2008
Classe di rischio COFACE al momento della valutazione	[...]	[...]	[...]	[...]
Anno d'inizio	2009	2010	2010	2009
Anno di fine	2013	2010	2013	2009
Partecipazione al profitto	25 %	50 %	50 %	50 %
Eventuale limite massimo di 15 centesimi	sì	sì	sì	No
Termine di pagamento	3 mesi	2 mesi	3 mesi	3 mesi
Importo complessivo in USD	1 865 000	2 712 000	8 000 000	264 000
Prezzo di mercato della garanzia	[...]	[...]	[...]	[...]
Rischio di credito	[...]	[...]	[...]	[...]
Margine per i costi amministrativi	0,40 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
TOTALE	1,26 %	2,43 %	2,43 %	2,29 %
Premio COFACE	1,35 %	2,55 %	2,54 %	2,48 %
Variazione legata al rischio di esecuzione ⁽¹⁾	0,09 %	0,12 %	0,11 %	0,19 %

⁽¹⁾ Si tratta di un premio che copre la volatilità del mercato tra il momento della conclusione del contratto e le condizioni di mercato il giorno della valutazione e che si situa tra 9 e 19 bps in funzione delle condizioni di mercato il giorno della valutazione.

- (51) Secondo le autorità francesi, la struttura del premio così definita rende la garanzia meno appetibile rispetto ai prodotti proposti dal settore bancario. Le condizioni offerte nel quadro della garanzia «Aero 2008», pertanto, non sono più favorevoli delle condizioni di mercato e i premi inglobano di fatto il valore di mercato dei prodotti finanziari necessari all'attivazione della garanzia, incluso un margine di profitto, i costi amministrativi di COFACE e il valore del rischio di insolvenza dei fornitori. La Francia sostiene quindi che la misura non comporta alcun vantaggio economico selettivo e, di conseguenza, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

- (52) La Francia ha inoltre rilevato che sette delle undici imprese che hanno ricevuto una proposta da COFACE hanno deciso di rifiutare l'offerta. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, due delle imprese in questione hanno dichiarato che le condizioni offerte dalle banche erano più favorevoli (in particolare, non

comportavano il pagamento di alcun premio), mentre altre due hanno sostenuto che le condizioni proposte da COFACE non erano interessanti (segnatamente, per i tassi di cambio garantiti non appetibili). Un'impresa ha segnalato che le sue condizioni di pagamento non erano compatibili con la garanzia proposta, un'altra ha precisato di essere infine riuscita a concludere il contratto in EUR e una terza ha specificato che, alla fine della validità della promessa di garanzia, i negoziati con l'acquirente non avevano avuto esito positivo.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (53) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando sono soddisfatte quattro condizioni: essere concessa dallo Stato o per mezzo di risorse statali, conferire un vantaggio selettivo a talune imprese o a determinate attività economiche, falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.

- (54) Come precisato al considerando 34, la decisione di avviare un procedimento di indagine formale si basava in primo luogo sulla sussistenza di dubbi quanto alla conformità ai prezzi di mercato dei premi versati dalle imprese beneficiarie. Più precisamente, secondo la Commissione le autorità francesi non avevano dimostrato che i premi erano pagati a copertura di quanto segue: i costi amministrativi di COFACE per la gestione della garanzia, il rischio di insolvenza del fornitore, il rischio di credito in caso di rateazione del premio e un margine di profitto. Non era pertanto possibile escludere la presenza di un vantaggio economico selettivo a favore dei fornitori che avevano sottoscritto la garanzia.
- (55) I servizi della Commissione hanno proceduto all'analisi delle informazioni fornite dalle autorità francesi in seguito all'avvio della procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, al fine di determinare se la misura è conforme al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, vale a dire se le condizioni offerte da COFACE risultano in linea con le condizioni di mercato offerte dagli operatori privati.
- (56) La Commissione rileva innanzitutto che le autorità francesi si sono impegnate affinché, per tutte le imprese che chiedono di beneficiare della garanzia, COFACE determini il tasso del premio applicabile sulla base della stessa metodologia, come descritto in particolare nella sezione IV⁽⁹⁾.
- (57) La Commissione constata inoltre che sul mercato sono disponibili prodotti paragonabili a quelli offerti da COFACE.
- (58) La Commissione ha successivamente verificato che il prezzo di mercato della garanzia fatturato da COFACE è conforme ai prezzi di mercato applicati dagli operatori privati.
- (59) La Commissione ritiene che i prezzi degli strumenti finanziari necessari all'attivazione della garanzia siano di fatto dei prezzi di mercato, come attestato dagli estratti del software Bloomberg forniti dalla Francia, e trovino fedele riscontro nei premi fatturati da COFACE.
- (60) I prezzi di mercato di detti strumenti finanziari inglobano peraltro un margine di profitto a favore degli istituti finanziari presso i quali COFACE ha acquistato gli strumenti in questione.
- (61) Le autorità francesi hanno altresì dimostrato che per coprire i costi amministrativi di COFACE viene fatturato un margine supplementare di 40 bps (punti base). Come descritto al considerando 45, tale margine rappresenta una parte significativa del valore dei premi fatturati. La Commissione ritiene pertanto che tali premi inglobino di fatto un margine di profitto, nonché un margine che consente di coprire i costi amministrativi di COFACE, il che permette di fugare i dubbi espressi al momento dell'avvio della procedura d'indagine formale. La Commissione osserva che tale margine supplementare non è previsto dalle banche private, che si limitano a riscuotere quello già presente nel prezzo indicato dalla base di dati Bloomberg. Tale margine può quindi dirsi conforme al prezzo di mercato. La Commissione ritiene che la Francia sia anche riuscita a dimostrare che il rischio di insolvenza da parte del fornitore⁽¹⁰⁾ era preso opportunamente in considerazione nel determinare l'importo dei premi fatturati. Di fatto, per far fronte all'eventuale insolvenza di pagamento da parte dell'assicurato, COFACE deve tutelarsi in misura corrispondente a tale probabilità, mediante:
- l'acquisto di un'opzione di vendita EUR/USD di prezzo d'esercizio equivalente al tasso di cambio a termine garantito per (1 - % di partecipazione al profitto) l'importo di dollari garantito;
 - l'acquisto di un'opzione di vendita EUR/USD di prezzo d'esercizio equivalente al tasso di cambio a termine garantito meno 15 centesimi relativi alla quota di partecipazione per l'importo di dollari garantito, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per detta quota.
- (62) Il valore del rischio di credito per un dato anno di copertura è quindi uguale al prodotto tra il prezzo delle opzioni e la probabilità di insolvenza dell'anno in questione. La probabilità di insolvenza è definita da un sistema di classificazione riconosciuto a livello internazionale, descritto ai considerando 47 e 48, utilizzato da COFACE e dai suoi clienti nel quadro delle loro operazioni commerciali. Secondo la Commissione il fatto che COFACE utilizzi il proprio sistema di classificazione invece dei rating esterni è giustificato dalla realizzazione di una maggior efficienza.
- (63) Sulla base delle informazioni supplementari fornite dalle autorità francesi, nonché dell'impegno di queste ultime menzionato al considerando 56 della presente decisione, la Commissione conclude che il prezzo richiesto da COFACE per le garanzie «Aero 2008» è conforme alle condizioni di mercato offerte dagli operatori privati.
- (64) Il funzionamento della garanzia «Aero 2008» può pertanto dirsi conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Di conseguenza, i fornitori che hanno sottoscritto tale garanzia non ne hanno ricavato alcun vantaggio economico.
- (65) Non è quindi necessario analizzare gli altri dubbi che hanno motivato l'avvio della procedura d'indagine formale. Poiché la presenza di un vantaggio economico selettivo è una condizione necessaria alla dimostrazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, si può concludere che la garanzia «Aero 2008» non costituisce una misura di aiuto di Stato.

⁽⁹⁾ Lettera delle autorità francesi del 20 settembre 2010.

⁽¹⁰⁾ In caso di indennizzo da parte di COFACE (vale a dire in situazione di dollaro debole), l'insolvenza dell'impresa evita a COFACE di pagarle una compensazione, mentre quando la garanzia comporta una restituzione da parte dell'impresa, l'insolvenza di quest'ultima determina una perdita equivalente per lo Stato.

- (66) Per quanto riguarda le condizioni applicate da COFACE in caso di pagamento rateale dei premi, la Commissione ritiene tuttavia che il tasso d'interesse applicato, vale a dire l'EURIBOR a 12 mesi maggiorato di 60 bps, non possa dirsi conforme alle pratiche di mercato. In particolare, il premio di 60 bps è un premio fisso che non è modificato in funzione del rischio di insolvenza del fornitore, né del livello di sicurezza. In assenza di una giustificazione particolare da parte della Francia, per stabilire il tasso di riferimento la Commissione applica il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto dalla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹¹⁾ (di seguito: «comunicazione sui tassi di riferimento»). Con lettera in data 31 gennaio 2011 le autorità francesi si sono impegnate affinché, da un lato, la differenza tra i premi risultanti dall'applicazione del tasso d'interesse di COFACE e quelli determinati sulla base dei tassi di riferimento figuranti nella comunicazione sui tassi di riferimento resti sempre inferiore alla soglia «de minimis», dall'altro tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽¹²⁾ siano rispettate.
- (67) Sulla base di tale impegno, la Commissione può pertanto concludere che gli interessi fatturati in caso di pagamento rateale non soddisfano tutti i criteri enunciati all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, di conseguenza, non costituiscono misure di aiuto di Stato.

VI. CONCLUSIONI

- (68) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la garanzia «Aero 2008» non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura posta in essere dalla Repubblica francese a favore dei fornitori di attrezzature per l'industria aeronautica (garanzia «Aero 2008») non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2011.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

⁽¹¹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2011) 4594]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/394/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero al porto di Rostock è stato chiuso il 31 marzo 2011. È pertanto opportuno sopprimere tale posto d'ispezione frontaliero dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alla notifica della Spagna, l'attuale sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Almería non è più applicabile. È pertanto

opportuno modificare la voce per tale posto d'ispezione frontaliero. Inoltre la Spagna ha comunicato che, alle voci riguardanti il posto d'ispezione frontaliero al porto di Vigo di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, il centro d'ispezione «Pantalán 3» deve essere soppresso e il nome del centro d'ispezione «Vieirasa» deve essere modificato in «Puerto Vieira».

- (4) In seguito alla notifica della Francia, talune categorie di prodotti di origine animale, che attualmente possono essere controllate nel posto d'ispezione frontaliero del porto di Brest, vanno aggiunte nelle voci relative a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) In seguito alla notifica dell'Italia, vanno soppressi i posti d'ispezione frontalieri al porto e all'aeroporto di Reggio Calabria, al porto di Olbia e agli aeroporti di Rimini e Palermo. Inoltre, l'Italia ha comunicato che solo un numero limitato di specie di animali vivi sono consentiti al posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. Occorre quindi modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri per l'Italia.
- (6) In seguito alla notifica dell'Ungheria, il nome del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Budapest deve essere modificato in «Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér».
- (7) I Paesi Bassi hanno comunicato che al posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Maastricht solo gli animali da zoo sono consentiti al centro d'ispezione «MHS Live». È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d'ispezione frontaliero.
- (8) In seguito alla notifica dell'Austria, il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Linz deve essere riconosciuto per tutti gli ungulati.
- (9) In seguito alla notifica del Portogallo, le voci per i posti d'ispezione frontalieri nei porti di Peniche e Setúbal devono essere soppressi dall'elenco delle voci per tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(10) L'allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(11) In seguito alle notifiche di Germania, Irlanda, Francia e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa alla Germania, la voce relativa al porto di Rostock è soppressa;

b) la parte concernente la Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería	ES LEI 4	A		HC(2), NHC(2)	O»
----------	----------	---	--	---------------	----

ii) la voce relativa all'aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(2)(3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Puerto Vieira	HC-T(FR)(3)	
			Fandicosta	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

c) nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Brest è sostituita dalla seguente:

«Brest	FR BES 1	P		HC(1)(2), NHC»	
--------	----------	---	--	----------------	--

d) la parte concernente l'Italia è così modificata:

i) sono sopresse le voci seguenti:

«Olbia	IT OLB 1	P		HC-T(FR)(3)»	
«Palermo (*)	IT PMO 4	A		HC-T (*)»	
«Reggio Calabria (*)	IT REG 1	P		HC (*), NHC (*)»	
«Reggio Calabria (*)	IT REG 4	A		HC (*), NHC (*)»	
«Rimini	IT RMI 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)»	

ii) la voce per l'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale è sostituita dalla seguente:

«Bologna-Borgo Panigale	IT BLQ 4	A		HC(2), NHC(2)	O(14)»
-------------------------	----------	---	--	---------------	--------

e) nella parte relativa all'Ungheria, la voce relativa all'aeroporto di Budapest è sostituita dalla seguente:

«Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér	HU BUD 4	A		HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O»
---	----------	---	--	--------------------------------------	----

f) nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht	NL MST 4	A	MHS Products	HC(2), NHC(2)	
			MHS Live		U, E, O(14)»

g) nella parte relativa all'Austria, la voce relativa all'aeroporto di Linz è sostituita dalla seguente:

«Linz	AT LNZ 4	A		HC(2), NHC(2)	U, E, O»
-------	----------	---	--	---------------	----------

h) nella parte relativa al Portogallo, le voci relative ai porti di Peniche e Setubal sono soppresse;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte concernente la Germania è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER» è sostituita dalla seguente:

«DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS»

ii) la voce relativa all'unità locale «DE16203 GOSLAR, LANDKREIS» è sostituita dalla seguente:

«DE16203 GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT».

b) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i) le seguenti voci relative alle unità locali sono soppresse:

«IE01100 LAOIS;

IE01800 MONAGHAN;

IE02400 WESTMEATH»

ii) la voce relativa all'unità locale «IE00900 KILDARE» è sostituita dalla seguente:

«IE00900 KILDARE/DUBLIN/LAOIS/WEST WICKLOW»;

iii) la voce relativa all'unità locale «IE00200 CAVAN» è sostituita dalla seguente:

«IE00200 CAVAN/MONAGHAN»

iv) la voce relativa all'unità locale «IE01900 OFFALY» è sostituita dalla seguente:

«IE01900 OFFALY/WESTMEATH»

c) nella parte relativa alla Francia è soppressa la seguente voce relativa all'unità locale:

«FR16400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)»

d) la parte relativa all'Austria è così modificata:

i) le seguenti unità locali sono aggiunte alle voci dell'unità regionale «AT00100 BURGENLAND»:

«AT00109 MAG. D. FREISTADT EISENSTADT;

AT00110 STADTGEMEINDE RUST»

ii) la voce relativa all'unità locale «AT00413 VOEÖCKLABRUCK» è sostituita dalla seguente:

«AT00413 VOECKLABRUCK».

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

[notificata con il numero C(2011) 4642]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.

(2) Vari atti legislativi dell'Unione disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale, tra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽⁴⁾.

(3) L'attuale legislazione dell'Unione relativa alle importazioni di prodotti di origine animale garantisce che possano essere importati dal Madagascar verso l'Unione solo i prodotti di origine animale conformi a tale legislazione.

(4) È pertanto opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la decisione 2006/241/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/241/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2011

che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2011) 4595]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/396/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES) di Nancy (in precedenza *Agence française de sécurité sanitaire des aliments*, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (2) Tale decisione dispone inoltre che ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno richiesto l'autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorità competente del Giappone ha presentato una domanda per autorizzare un laboratorio in suddetto paese terzo ad effettuare tali test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell'ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 4 febbraio 2011.
- (4) Di conseguenza tale laboratorio viene autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Laboratory Department, Animal Quarantine Service
Ministry of Agriculture, forestry and fisheries
11-1, Haramachi, Isogo-ku
Yokohama
Kanagawa 235-0008
Giappone

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2011

sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro

(BCE/2011/8)

(2011/397/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
- (2) La politica ambientale dell'Unione è basata sul principio di integrazione ambientale, sancito dall'articolo 11 del trattato, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tenendo conto di tale principio, l'Eurosistema promuove una buona gestione ambientale basata sulla serie di norme ISO 14000.
- (3) In virtù dell'articolo 9 del trattato, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse, tra l'altro, alla tutela della salute umana. Tenendo conto di tale principio, è di fondamentale importanza per l'Eurosistema evitare e ridurre al minimo qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del pubblico e dei lavoratori coinvolti nella produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro. L'Eurosistema sostiene una buona gestione della salute e della sicurezza in linea con le politiche dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro⁽¹⁾ e con la serie di norme OHSAS 18000.
- (4) Per tali ragioni è opportuno introdurre procedure di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente e di salute e sicurezza siano accreditati per svolgere l'attività di produzione delle banconote in euro.

- (5) Al fine di monitorare la prestazione ambientale e in materia di salute e sicurezza dei fabbricanti di banconote in euro e di materie prime delle banconote in euro nel modo più attento possibile, la BCE ha necessità di raccogliere regolarmente da tali fabbricanti dati sull'impatto sull'ambiente e sulla salute e la sicurezza della loro produzione di banconote in euro e di materie prime delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- b) per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l'inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;
- c) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un'attività di produzione delle banconote in euro;
- d) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un'attività di produzione delle banconote in euro;
- e) per «accreditamento ambientale» si intende lo status, la cui portata è stabilita nell'articolo 3, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che la sua produzione di banconote in euro si conforma ai requisiti stabiliti nella sezione II;
- f) per «accreditamento in materia di salute e sicurezza» si intende lo status, la cui portata è stabilita nell'articolo 4, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che la sua produzione di banconote in euro si conforma ai requisiti stabiliti nella sezione III;
- g) per «fabbricante accreditato» si intende un fabbricante cui sia stato accordato l'accREDITAMENTO ambientale e l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza;

⁽¹⁾ Disponibili all'indirizzo <http://osha.europa.eu>

- h) per «autorità di certificazione» si intende un'autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di gestione ambientale o i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfa i requisiti della serie di norme ISO 14000 o OHSAS 18000;
- i) per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro;
- j) per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;
- k) per «produzione di lastre» si intende la produzione di lastre per la stampa per le tecnologie di stampa offset e di stampa calcografica utilizzate per la produzione delle banconote;
- l) per «singola produzione» si intende una produzione formata da vari lotti composti dalle stesse materie prime da parte degli stessi fornitori, la cui composizione è totalmente omogenea e non introduce sostanze nuove né le stesse sostanze con variazioni di concentrazione eccedenti il limite, come specificato dalla BCE separatamente.

Articolo 2

Principi generali

1. Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se allo stesso la BCE accorda l'accREDITAMENTO ambientale e l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza per tale attività.
2. I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell'accREDITAMENTO ambientale e di quello in materia di salute e sicurezza sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare e attuare standard ambientali e/o in materia di salute e sicurezza più severi, ma la BCE valuta esclusivamente l'adempimento da parte del fabbricante dei requisiti stabiliti nella presente decisione.
3. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all'accREDITAMENTO ambientale e in materia di salute e sicurezza di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo.
4. Un fabbricante accREDITATO può svolgere un'attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato: a) l'accREDITAMENTO ambientale; e b) l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza, nonostante altri eventuali accREDITAMENTI accordati in virtù di altro atto giuridico della BCE.
5. Eventuali costi e perdite connesse che un fabbricante sopporti in conseguenza dell'applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.
6. La BCE stabilisce separatamente i dettagli tecnici dei requisiti che i fabbricanti devono soddisfare per ottenere l'accREDITAMENTO ambientale e l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza.

Articolo 3

AccREDITAMENTO ambientale

1. L'accREDITAMENTO in base alla serie di norme ISO 14000 sui sistemi di gestione ambientale segue la procedura stabilita nella sezione II. Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE ha accordato allo stesso l'accREDITAMENTO ambientale per tale attività.
2. Può essere accordato l'accREDITAMENTO ambientale per un'attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) si conformi alle serie di norme ISO 14001 presso uno specifico luogo di fabbricazione per una particolare attività di produzione delle banconote in euro e l'autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
 - b) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia;
 - c) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.
3. Il Comitato esecutivo può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell'ubicazione di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sentito il parere del Comitato per le banconote. Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione del Consiglio direttivo in materia.
4. L'accREDITAMENTO ambientale è accordato ai fabbricanti per tre anni, salvo che venga adottata una decisione ai sensi dell'articolo 13 o 14.
5. È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante provvisto di accREDITAMENTO ambientale possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o di materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

Articolo 4

AccREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza

1. L'accREDITAMENTO in base alla serie di norme OHSAS 18001 sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza segue la procedura stabilita nella sezione III. Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE ha accordato allo stesso l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza per tale attività.
2. Può essere accordato l'accREDITAMENTO in materia di salute e sicurezza per un'attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) si conformi alle serie di norme OHSAS 18001 presso uno specifico luogo di fabbricazione per una particolare attività di produzione delle banconote in euro e l'autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;

- b) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia;
- c) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3. Il Comitato esecutivo può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell'ubicazione di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sentito il parere del Comitato per le banconote. Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione del Consiglio direttivo in materia.

4. L'accredimento in materia di salute e sicurezza è accordato ai fabbricanti per tre anni, salvo che venga adottata una decisione ai sensi dell'articolo 13 o 14.

5. È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante provvisto di accreditamento in materia di salute e sicurezza possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AMBIENTALE

Articolo 5

Richiesta di avvio del procedimento

1. Un fabbricante che intenda svolgere un'attività di produzione di banconote presenta per iscritto alla BCE richiesta di avvio del procedimento di accreditamento ambientale. Tale richiesta include quanto segue:

- a) l'indicazione del luogo di fabbricazione e della sua ubicazione;
- b) copia del certificato ISO 14001 per il luogo indicato;
- c) una sintesi in inglese della più recente relazione annuale di controllo emessa dall'autorità di certificazione;
- d) una relazione annuale in inglese contenente la descrizione delle prestazioni del suo sistema di gestione ambientale interno redatta utilizzando il modello fornito dalla BCE.

2. La BCE verifica se la documentazione presentata dal fabbricante nella richiesta di avvio del procedimento è completa e informa il fabbricante dell'esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine solo una volta, dandone comunicazione scritta al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell'esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni.

3. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro i termini indicati al paragrafo 2 quando:

- a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;
- b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
- c) la BCE ha revocato il suo accreditamento ambientale e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
- d) l'ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o c).

Articolo 6

Accreditamento ambientale

1. In caso di decisione positiva sulla richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la BCE attribuisce al fabbricante l'accredimento ambientale.

2. La decisione della BCE che accorda l'accredimento ambientale individua chiaramente:

- a) il nome del fabbricante;
- b) il luogo di fabbricazione per il quale è accordato l'accredimento ambientale e il suo indirizzo esatto;
- c) la data di scadenza dell'accredimento ambientale;
- d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da b) a c).

3. L'accredimento ambientale è accordato ai fabbricanti per un periodo rinnovabile di tre anni. Qualora un fabbricante cui sia stato accordato l'accredimento ambientale presenti nuovamente richiesta di accreditamento prima della data di scadenza di quello precedentemente ottenuto, tale accreditamento rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1.

4. Qualora la BCE rigetti la richiesta di accreditamento ambientale, il fabbricante può avviare il procedimento di revisione stabilito nell'articolo 15.

SEZIONE III

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Articolo 7

Richiesta di avvio del procedimento

1. Un fabbricante che intenda svolgere un'attività di produzione di banconote presenta alla BCE per iscritto richiesta di avvio del procedimento di accreditamento in materia di salute e sicurezza. Tale richiesta include quanto segue:

- a) l'indicazione del luogo di fabbricazione e della sua ubicazione;
- b) copia del certificato OHSAS 18001 per il luogo specificato;
- c) una sintesi in inglese della più recente relazione annuale di controllo emessa dall'autorità di certificazione;
- d) una relazione annuale in lingua inglese contenente la descrizione delle prestazioni del suo sistema di gestione per la salute e sicurezza interno redatta utilizzando il modello fornito dalla BCE.

2. La BCE verifica se la documentazione presentata dal fabbricante nella richiesta di avvio del procedimento è completa e informa il fabbricante dell'esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine solo una volta, dandone avviso scritto al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell'esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni.

3. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro i termini indicati al paragrafo 2 quando:

- a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;
- b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
- c) è stato revocato l'accreditamento in materia di salute e sicurezza del fabbricante e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
- d) l'ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c).

Articolo 8

Accreditamento in materia di salute e sicurezza

1. In caso di decisione positiva sulla richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la BCE attribuisce al fabbricante l'accreditamento in materia di salute e sicurezza.

2. La decisione della BCE che accorda l'accreditamento in materia di salute e sicurezza individua chiaramente:

- a) il nome del fabbricante;
- b) il luogo di fabbricazione per il quale è accordato l'accreditamento in materia di salute e sicurezza e il relativo indirizzo esatto;
- c) la data di scadenza dell'accreditamento in materia di salute e sicurezza;

- d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere b) e c).

3. L'accreditamento in materia di salute e sicurezza è accordato ai fabbricanti per un periodo rinnovabile di tre anni. Qualora un fabbricante accreditato in materia di salute e sicurezza presenti nuovamente richiesta di accreditamento prima della data di scadenza del suo precedente accreditamento, il suo accreditamento rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1.

4. Qualora la BCE rigetti la richiesta di accreditamento in materia di salute e sicurezza, il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all'articolo 15.

SEZIONE IV

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 9

Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento

1. Il fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza immotivato ritardo di quanto segue:

- a) dell'inizio di eventuali procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguarda;
- b) della nomina di un commissario liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o altro soggetto avente simili funzioni, in relazione al fabbricante;
- c) dell'eventuale intenzione di subappaltare o far partecipare terze parti nell'attività di produzione delle banconote in euro per le quali il fabbricante ha un accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;
- d) di ogni eventuale modifica realizzata dopo che l'attribuzione dell'accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza sia stata accordata, che incida o possa incidere sul rispetto dei requisiti per l'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;
- e) di ogni eventuale modifica relativa al controllo del fabbricante accreditato a seguito di una modifica del suo assetto proprietario o per qualsiasi altra ragione.

2. Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al luogo di fabbricazione pertinente:

- a) copia del certificato relativo al suo sistema di gestione ambientale e per la salute e la sicurezza, ogni qualvolta il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è rinnovato.
- b) per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell'anno, le sintesi, tradotte in inglese, delle ultime relazioni di controllo esterno in materia di gestione ambientale e per la salute e la sicurezza emesse dalle pertinenti autorità di certificazione;

- c) per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell'anno, relazioni annuali in inglese sulla prestazione dei suoi sistemi di gestione ambientale e di gestione per la salute e la sicurezza secondo i modelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d);
- d) per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell'anno, informazioni di natura generale e dati ambientali circa i consumi e le emissioni annuali causati dall'attività di produzione delle banconote in euro così come stabilito nel questionario ambientale fornito dalla BCE.

3. Qualora il fabbricante accreditato sia una stamperia, prevede inoltre a:

- a) eseguire analisi sulle sostanze chimiche specificate nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, condotte dai laboratori indicati nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tali analisi sono eseguite sulle banconote in euro finite secondo procedure operative standard stabilite separatamente almeno una volta per ciascuna singola produzione e ulteriormente ogni volta che il fabbricante accreditato ritenga opportuno monitorare la conformità con i limiti di accettabilità delle sostanze chimiche. Il fabbricante accreditato riferisce alla BCE circa gli esiti di ogni singola analisi su campione utilizzando il modello di relazione sull'analisi fornito dalla BCE.
- b) presentare una relazione per ogni anno civile e entro quattro mesi dalla fine dell'anno, sulla prestazione dei laboratori che hanno svolto le analisi di cui alla lettera a) utilizzando un modello di relazione sulla prestazione fornito dalla BCE;
- c) stipulare contratti di fornitura con fornitori di materie prime per la produzione delle banconote in euro includendo l'obbligo per tali fornitori di materie prime per la produzione delle banconote in euro di garantire che le sostanze chimiche contenute nelle materie prime delle banconote in euro da essi prodotte, una volta analizzate nelle banconote in euro finite secondo il paragrafo 3, lettera a), non eccedano i limiti di accettabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Per soddisfare tale requisito, il fabbricante accreditato munisce i fornitori di materie prime delle banconote in euro di tutta la documentazione pertinente. I fornitori di materie prime delle banconote in euro hanno facoltà di utilizzare i laboratori di cui all'elenco previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, per le proprie esigenze di analisi;
- d) garantire che eventuali imprese di produzione di lastre alle quali si affida all'esterno l'attività abbiano valide certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 per i propri luoghi di produzione interessati.

4. Il fabbricante accreditato osserva il regime di riservatezza in merito ai dettagli tecnici relativi ai requisiti ambientali e per la salute e la sicurezza di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

Articolo 10

Obblighi continuativi della BCE

1. La BCE stabilisce un elenco di sostanze chimiche da analizzare e i loro limiti di accettabilità. Fatto salvo l'articolo 19, il

superamento di tali limiti di accettabilità, incluse le ipotesi previste all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), non influisce sull'accreditamento in materia di salute e sicurezza del fabbricante.

2. La BCE mantiene aggiornato un elenco di laboratori da utilizzare per l'analisi della presenza e della concentrazione delle sostanze chimiche incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1. I metodi di analisi da applicare sono stabiliti separatamente.

3. La BCE informa i fabbricanti accreditati di eventuali aggiornamenti degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DELLA DIFFORMITÀ

Articolo 11

Difformità

Qualora un fabbricante accreditato non adempia gli obblighi di cui all'articolo 9 o qualora le informazioni fornite alla BCE in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b) siano incomplete, ciò costituisce una difformità rispetto ai requisiti per l'accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza.

Articolo 12

Rilievi in forma scritta

1. La BCE solleva un rilievo in forma scritta nei confronti del fabbricante accreditato in caso di difformità del tipo di cui all'articolo 11, fissando un termine entro il quale tale fabbricante può porre rimedio alla difformità.

2. Nel rilievo in forma scritta si stabilisce che: a) ove non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui al paragrafo 1; o b) qualora sussista un secondo caso di difformità entro il termine di cui al paragrafo 1, la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 13

Sospensione dell'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza in relazione ai nuovi ordini

1. Ove non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o qualora sussista un secondo rilievo di difformità ma il fabbricante dimostri che sarà in grado di correggere tale difformità, la BCE adotta una decisione a mezzo della quale:

- a) fissa, dopo aver consultato il fabbricante accreditato, un termine entro cui questi debba porre rimedio alla difformità;
- b) sospende l'accreditamento di tale fabbricante rispetto alla capacità di questi di accettare nuovi ordini per l'attività di produzione di banconote in euro in questione, o di partecipare alle gare d'appalto relative all'attività di produzione di banconote in euro, fino alla scadenza del termine di cui alla lettera a) ovvero, qualora non sia stato posto rimedio alla difformità entro tale termine, fino a che sia stato posto rimedio alla difformità.

2. Qualora il fabbricante non dimostri che sarà in grado di correggere la difformità di cui al paragrafo 1, la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 14

Revoca dell'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza

1. La BCE revoca l'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza di un fabbricante: a) qualora questi non sia in grado di rettificare una propria difformità entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a); ovvero b) ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. Nella decisione di revoca, la BCE specifica la data a partire dalla quale il fabbricante può richiedere nuovamente l'accreditamento.

Articolo 15

Procedimento di revisione

1. Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale:

- a) rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;
- b) rifiuta di accordare l'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;
- c) decide ai sensi degli articoli da 12 a 14;

il fabbricante, ovvero il fabbricante accreditato, può presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo, entro 30 giorni lavorativi della BCE decorrenti dalla notifica di tale decisione. Il fabbricante, o il fabbricante accreditato, indica i motivi e ogni informazione a sostegno di tale richiesta.

2. Se il fabbricante o il fabbricante accreditato ne fa esplicita richiesta e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l'applicazione della decisione sottoposta a revisione.

3. Il Consiglio direttivo rivede la decisione e comunica per iscritto la sua decisione motivata al fabbricante o al fabbricante accreditato entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta.

4. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti di cui agli articoli 263 e 265 del trattato.

SEZIONE VI

PRESTAZIONE AMBIENTALE

Articolo 16

Informazioni sulla prestazione ambientale del fabbricante accreditato

Al fine di valutare più adeguatamente la prestazione ambientale dei fabbricanti accreditati, la BCE ha facoltà di richiedere informazioni specifiche o chiarimenti in relazione ai dati forniti nel

questionario ambientale della BCE di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d). Ove necessario, la BCE può richiedere al fabbricante accreditato un incontro presso la sede della BCE. La BCE può inoltre decidere, con il consenso del fabbricante accreditato e nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza in vigore riguardo al fabbricante accreditato, di effettuare una visita in loco. Il fabbricante accreditato può anche invitare la BCE a effettuare una visita in loco per chiarire i dati forniti nel questionario ambientale della BCE.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Registro degli accreditamenti della BCE

1. La BCE mantiene un registro degli accreditamenti ambientali e in materia di salute e sicurezza che:

- a) elenca i fabbricanti cui è stato accordato l'accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza, nonché i relativi luoghi di fabbricazione;
- b) indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l'attività di produzione delle banconote in euro per cui è stato attribuito l'accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza;
- c) registra la scadenza di ogni accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza.

2. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 13, registra la durata della sospensione.

3. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 14, rimuove il nome del fabbricante dal registro.

4. La BCE rende disponibile alle BCN e ai fabbricanti accreditati un elenco di tutti i fabbricanti accreditati contenuti nel registro nonché i relativi aggiornamenti.

Articolo 18

Relazione annuale

1. La BCE, sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti accreditati, predispone una relazione annuale sull'impatto ambientale dell'attività di produzione delle banconote in euro e i suoi effetti su salute e sicurezza.

2. La BCE divulga al pubblico le informazioni sugli impatti generali ambientali e su salute e sicurezza della produzione di banconote in euro in conformità al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

*Articolo 19***Disposizione transitoria**

A partire dalla produzione di banconote in euro del 2016, le BCN non valideranno banconote in euro contenenti sostanze chimiche in eccesso rispetto ai limiti di accettabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a partire dalla produzione di banconote in euro del 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2011.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

